Gennaio

Studio di Consulenza Legale Aziendale e Tributaria
BATTAGLIONI

2010

I Supplementi Speciali

- *Speciale adempimenti e novità Iva 2010* — allegato

Informative e news per la clientela di studio

- Le *news* di gennaio — pag.2
- Principali novità fiscali di fine anno: Finanziaria 2010 e Decreto Milleproroghe — pag.5
- Finanziaria 2010: riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di terreni e partecipazioni — pag.10
- Decreto Milleproroghe: possibile accedere allo Scudo fiscale fino al 30 aprile 2010 — pag.12
- *Bonus* capitalizzazioni – scadenza al 5/02/2010 — pag.14
- Tariffe Aci 2010 e gestione del *benefit* auto — pag.16
- Modifica del tasso legale: da gennaio interessi all'1% — pag.18
- Comunicazione telematica delle lettere di intento — pag.19
- Possibilità di cessione delle ritenute eccedenti negli studi associati — pag.21
- Autoliquidazione Inail 2009 - 2010 — pag.23
- Sospensione dell'attività imprenditoriale e rapporti irregolari di lavoro — pag.26

Occhio alle scadenze

- Principali scadenze dal 15 gennaio al 15 febbraio 2010 — pag.28

INPS GESTIONE SEPARATA

Dal 1° gennaio 2010 aumento dell'aliquota contributiva

Per effetto della equiparazione contributiva del lavoro parasubordinato a quello subordinato, l'aliquota contributiva della gestione separata Inps ha subito un rincaro graduale nel corso degli anni che porterà le aliquote di contribuzione per il periodo d'imposta 2010 pari al 26,72% per i soggetti sprovvisti di altra copertura previdenziale obbligatoria. Si tratta dell'ultimo aumento previsto dalla L. n.247 del 23 luglio 2007, con l'aumento di un punto percentuale rispetto all'aliquota contributiva per il 2009. Per i soggetti che sono già titolari di una pensione o che hanno già una copertura previdenziale, l'aliquota contributiva resta pari al 17%. Si ricorda che all'iscrizione nella gestione separata Inps istituita dalla L. n.335/95 sono tenuti:

- i lavoratori parasubordinati;
- gli incaricati delle vendite a domicilio;
- i liberi professionisti privi di cassa previdenziale di categoria;
- i lavoratori autonomi occasionali, qualora il reddito annuo derivante da tale attività superi il limite di €5.000;
- gli associati in partecipazione che apportano lavoro.

Il contributo è interamente a loro carico per i professionisti mentre è per due terzi a carico dell'azienda committente e per un terzo a carico del lavoratore per i collaboratori.

(Legge n.247/07, G.U. n.301 del 29/12/2007)

FABBRICATI NON DICHIARATI IN CATASTO

Pubblicato l'elenco dei Comuni con immobili mai dichiarati in catasto

L'Agenzia del Territorio ha reso noto l'elenco dei Comuni nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto, ai sensi dell'art.2, co.36, del D.L. n.262/06. Nell'elenco, i Comuni interessati sono riportati in ordine alfabetico, per provincia.

Gli elenchi di tali particelle, sulle quali si è accertata la presenza di costruzioni o di ampliamenti di costruzioni non dichiarati, comprensivi dell'eventuale data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al Catasto, sono consultabili, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato, presso ciascun Comune interessato, presso le sedi dei competenti Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio e sul sito *web* dell'Agenzia del Territorio. Tali fabbricati devono essere dichiarati al Catasto Edilizio Urbano, a cura dei soggetti titolari di diritti reali, entro 7 mesi dalla data di pubblicazione del presente comunicato. Qualora gli interessati non presentino le suddette dichiarazioni entro tale termine, gli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio provvedono, in surroga del soggetto obbligato inadempiente e con oneri a carico dello stesso, all'iscrizione in Catasto. Trattandosi di elaborazioni massive, si potrebbero essere verificate delle incoerenze nell'individuazione delle particelle riportate negli elenchi pubblicati, con inclusione, in qualche caso, di immobili già censiti in Catasto.

Il direttore dell'Agenzia ha anche presentato i dati relativi ai controlli fino ad oggi effettuati sui c.d. "immobili fantasma", che hanno permesso di aggiornare le banche dati catastali e di fornire la base imponibile relativa alle diverse tipologie di tributi che incidono sugli immobili.

(Agenzia del Territorio, comunicato 16/12/09, G.U. n.302/09)

DETRAZIONE 55%

Al via l'invio delle comunicazioni per gli interventi iniziati e ancora in corso

È stato pubblicato il provvedimento del direttore dell'Agenzia del 22 dicembre con tutte le specifiche tecniche per inviare telematicamente i dati contenuti nel modello di richiesta di agevolazione per i contribuenti che hanno realizzato interventi sul risparmio energetico prolungatisi oltre il periodo d'imposta. La comunicazione riguarda solo le spese agevolabili sostenute nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati e viaggia esclusivamente in via telematica, grazie al *software* dedicato, che è disponibile al *link* **http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Strumenti/Software/ComunicazioniDomande/**.

Le prime comunicazioni dovranno essere inviate all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, entro il 31 marzo 2010, indicando le spese sostenute nel 2009, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2009. La comunicazione non deve essere inviata nel caso di lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d'imposta, né con riferimento ai periodi d'imposta in cui non sono state sostenute spese. Resta fermo che i contribuenti che vogliano beneficiare della detrazione del 55% sono, comunque, tenuti a trasmettere all'ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati relativi agli interventi effettuati.

(Agenzia delle Entrate, provvedimento, 22/12/09)

CONTENZIOSO FISCALE

Gli Studi di settore sono presunzioni semplici: è obbligatorio il contraddittorio

Gli Studi di settore costituiscono un sistema basato su una presunzione semplice in quanto l'astrattezza dell'elaborazione statistica trova un efficace correttivo nel contraddittorio preventivo con i soggetti destinatari dell'accertamento. Tra questi ultimi, coloro che svolgono attività d'impresa o arti e professioni in contabilità ordinaria possono essere destinatari di un accertamento con l'applicazione dei parametri solo laddove la contabilità risulti inattendibile a seguito di un verbale di ispezione. In questi termini si è espressa la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con la quale viene altresì precisato che il contraddittorio deve essere attivato obbligatoriamente con il contribuente, pena la nullità dell'accertamento. Alle stesse conclusioni giungono le Sezioni Unite con altre tre sentenze dello stesso giorno: la n.26636, la n.26637 e la n.26638.

(Corte di Cassazione, sent. n.26635, 18/12/09

Sono tassabili solo i conti correnti intestati al contribuente

Sono operazioni tassabili soltanto i movimenti bancari dei conti intestati o cointestati al contribuente, mentre per i conti intestati a persone diverse, anche se legate al contribuente da vincoli familiari o commerciali, la presunzione non sussiste, salvo che l'Amministrazione Finanziaria non provi che l'intestazione è fittizia e che le posizioni debitorie e creditorie annotate nei conti sono riferibili al contribuente. Così si è espressa la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso dell'A.F. che aveva accertato un maggior reddito per il passaggio di denaro sul conto di un familiare di un socio mentre l'amministratore della società aveva dichiarato che gli importi risultanti dagli estratti conto erano riferibili agli incassi effettuati e alle spese sostenute nell'esercizio dell'attività.

(Corte di Cassazione, sent. n.25623, 04/12/09)

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI NOVEMBRE 2009

L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di novembre 2009, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 135,6. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a +0,7%.

(Istat, Comunicato, 16/12/09)

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DI FINE ANNO: FINANZIARIA 2010 E DECRETO MILLEPROROGHE

Anche quest'anno registriamo il varo di una **Manovra finanziaria** "leggera" dal punto di vista delle disposizioni tributarie.
Infatti, la Legge n.191 del 23 dicembre 2009, pubblicata sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2009, è composta da due soli articoli, di cui:

1	il primo è relativo ai risultati differenziali;
2	ed il secondo contiene principalmente disposizioni tese alla creazione o modifica dell'ammontare di fondi di bilancio.

Poche sono le disposizioni di interesse per gli studi commerciali, mentre maggiori interventi si registrano sul versante del lavoro.
La Legge finanziaria entra in vigore il 1° gennaio 2010.
Sempre in data 30 dicembre 2009, inoltre, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto n.194/09; trattasi del ***c.d. decreto mille proroghe*** che contiene taluni interventi in campo fiscale ed è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Nel prosieguo, si sono predisposte specifiche informative suddivise per aree di interesse:

NOVITÀ

- per le imprese;
- per l'Iva;
- per le persone fisiche e la famiglia;
- per l'accertamento e la riscossione;

approfondite, ove opportuno, dalle informative sotto riportate.

NOVITÀ FISCALI DI FINE ANNO PER LE IMPRESE

Commercio ambulante e DURC	La Finanziaria prevede che le regioni possano subordinare la concessione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio ambulante all'esibizione del modello DURC di regolarità contributiva.
Detassazione del salario di produttività	Prorogata per il 2010 la disposizione che propone la tassazione agevolata (imposta sostitutiva del 10%) delle somme erogate a titolo di premio produzione per un limite massimo di €6.000 e solo nei confronti dei soggetti che producono reddito di lavoro dipendente per ammontare non superiore a €35.000 annui.
Incentivi per l'assunzione di disoccupati	In via sperimentale, per il solo 2010, verrà corrisposto un incentivo a chi assume soggetti in trattamento integrativo non derivante da sospensioni di lavoro, ed in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni: se ricorrono tali condizioni, ed il soggetto accetta un lavoro con un inquadramento retributivo inferiore di almeno il 20% rispetto al precedente, verrà erogato l'incentivo sotto forma di contribuzione figurativa integrativa, fino alla data del diritto al pensionamento di vecchiaia.
Incentivi per assunzioni di *over* 50	I soggetti che assumono disoccupati, con oltre 50 anni di età, godono, in via sperimentale e per il solo 2010, di un incentivo sotto forma di abbattimento della quota contributi a carico del datore di lavoro ad un 10% del totale.
Altri Incentivi per assunzioni	In via sperimentale e per il solo 2010, saranno concessi degli incentivi, sotto forma di conguagli contributivi, ai datori di lavoro che assumono, a tempo pieno e indeterminato, lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione ordinaria e speciale. Il datore di lavoro non deve avere proceduto a riduzioni di personale con la stessa qualifica e non deve avere in corso sospensioni di lavoro (CIGS).
Estensione CIGS e rifinanziamento	▸ Prorogati i provvedimenti che prevedono l'estensione della cassa integrazione guadagni straordinaria alle imprese commerciali, alle agenzie di viaggio e turismo e *tour operator* con oltre 50 dipendenti, ed alle imprese di vigilanza con organico superiore alle 15 unità. ▸ Rifinanziate le proroghe a 24 mesi della CIGS per cessazione di attività.
Contratti di somministrazione lavoro e agenzie per il lavoro	▸ Viene reintrodotto il contratto di somministrazione lavoro a tempo indeterminato (*c.d. staff leasing*), con ampliamento dell'ambito applicativo. ▸ Cambiano, restringendosi, le ipotesi in cui il contratto di somministrazione (a tempo determinato o indeterminato) è vietato. ▸ Concessi incentivi alle agenzie per il lavoro che ricollocano soggetti disoccupati.
Trasmissione telematica delle ritenute e contributi Inps	Il Decreto Milleproroghe rinvia al 2011 il decollo della trasmissione mensile dei dati relativi alle ritenute ed ai contributi relativi ai compensi erogati dai sostituti d'imposta che, a regime, dovrebbe sostituire il modello 770 semplificato. Per l'anno 2010 si effettueranno delle sperimentazioni, tese a testare il sistema, secondo indicazioni che verranno fornite dagli organi competenti.
Credito d'imposta per spese di ricerca	La Finanziaria provvede alla destinazione di una dote di fondi da destinare alle imprese che investono in ricerca e sviluppo, sulla scia degli interventi già iniziati con il D.L. n.185/09. Le modalità attuative saranno rese note in seguito.
Proroga deduzioni forfetarie distributori di carburante	Il Decreto Milleproroghe dispone l'applicazione, anche per il 2009 e 2010, delle deduzioni forfetarie previste per gli esercenti attività di distribuzione del carburante.

Certificazione crediti della Pubbl. Amm.	Il Milleproroghe estende anche al 2010 il meccanismo che consente ai fornitori delle P. A. di richiedere la certificazione dell'esistenza e dell'esigibilità dei crediti vantati, ai fini di una loro anticipazione da parte delle banche.
Differimento termine per opzione SIIQ	Il termine per l'opzione di ingresso nel regime delle società di investimento immobiliare quotate è stato posticipato, dal Milleproroghe, al 30 aprile 2010, ed ha effetto a decorrere dall'inizio del periodo d'imposta.
Apertura *internet point*	Prorogato sino al 31.12.10 il meccanismo che impone, prima dell'apertura di locale ove la clientela può connettersi ad internet, la richiesta di apposita autorizzazione al questore.
Zone franche urbane	Riscritta l'agevolazione per le zone franche urbane: il meccanismo, infatti, viene rimodulato dal Milleproroghe trasformando l'esenzione fiscale in un diritto alla percezione di un contributo, da quantificarsi secondo le specifiche caratteristiche del contribuente.

OGGETTO: NOVITÀ FISCALI DI FINE ANNO PER L'IVA

Iva ridotta al 10%	Entra finalmente a regime, in quanto compatibile con le disposizioni comunitarie in tema di attività ad alta intensità di manodopera, la riduzione dell'aliquota Iva sulle prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, poste in essere su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. La riduzione si applica con la limitazione del valore dei beni significativi, previsti dal D.M. 29.12.09. Gli interventi di natura superiore (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica) godevano già della riduzione dell'aliquota a regime.
Compensazioni dei crediti Iva dal 2010	Si richiama l'attenzione sul fatto che, dall'1 gennaio 2010, entrano formalmente in vigore le disposizioni sulle nuove cautele da osservare nella compensazione dei crediti Iva di importo superiore, in un anno, ad €10.000 o €15.000. Al riguardo, si veda l'apposita informativa trasmessa che tiene conto del Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21.12.09 e della C.M. n.57/E/09.
Nuovo volto per l'Iva con l'estero dal 2010	Va anche segnalato che, a decorrere dal 2010, trovano applicazione le nuove disposizioni emanate a livello comunitario in tema di territorialità delle prestazioni di servizi, di rimborso da parte dei non residenti e di presentazione dei modelli Intrastat.

OGGETTO: NOVITÀ FISCALI DI FINE ANNO PER LE PERSONE FISICHE E LE FAMIGLIE

Riduzione acconti Irpef per il 2009	La Finanziaria riprende i contenuti del D.L. n.168/09 che ha disposto al riduzione del 20% della misura degli acconti Irpef per l'anno 2009 e che, probabilmente, decadrà senza conversione; tutti gli effetti sono comunque fatti salvi. In sostanza, la Finanziaria conferma che i contribuenti che non hanno profittato della riduzione in sede di versamento dell'acconto di novembre, in quanto avevano già effettuato il pagamento alla data del 24.11.09, vantano un credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione. I lavoratori dipendenti che hanno presentato il modello 730 dovrebbero avere beneficiato della riduzione automatica degli acconti ad opera del datore di lavoro; se ciò non fosse avvenuto, la riduzione avviene con una restituzione degli importi sulle retribuzioni relative al mese di dicembre. Il datore di lavoro compenserà tali erogazioni con una riduzione diretta degli importi dovuti all'erario, senza transitare sul modello F24.

Scudo fiscale: proroga	Il decreto Legge Milleproroghe prevede una riapertura delle disposizioni sullo Scudo fiscale, esattamente identiche alle precedenti se non per l'incremento del costo (rispetto al 5% del D.L. n.78/09), fissato nelle seguenti misure: ▸ emersione entro il 28.02.10: imposta straordinaria del 6%; ▸ emersione entro il 30.04.10: imposta straordinaria del 7%.
Rivalutazione aree e partecipazioni: riapertura	La Finanziaria concede nuovamente la possibilità di incrementare il valore fiscalmente riconosciuto di partecipazioni (non quotate) e di aree (edificabili e non edificabili) mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 2% (partecipazioni non qualificate) o del 4% (partecipazioni qualificate o aree). Per accedere al beneficio è necessario: ▸ possedere i beni alla data dell'1.01.10; ▸ predisporre apposita perizia giurata di stima (con riferimento al valore all'1.01.10) entro la data del 31.10.10; ▸ pagare l'intera imposta (o la prima delle tre rate annuali) entro la data del 31.10.10. Il provvedimento è utile per coloro che intendessero cedere le aree o le partecipazioni, realizzando redditi diversi, di cui all'art.67 del Tuir.
Ulteriore proroga detrazioni 36% e riduzione aliquota Iva	Il beneficio del 36% per le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio è stato prorogato sino al 31.12.12, alle medesime condizioni già attualmente vigenti; parimenti, ha subito la medesima proroga anche la possibilità di godere indirettamente dell'agevolazione acquistando (con rogito entro il 30.06.13) un'unità facente parte di un fabbricato ristrutturato ad opera di imprese edili o cooperative edilizie.
	Inserita a regime la riduzione dell'aliquota Iva al 10% per gli interventi di natura minore (manutenzione ordinaria e straordinaria) effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata e con la limitazione dei beni significativi.
Nuovi criteri per il godimento dell'indennità di disoccupazione	Per l'anno 2010, al fine di ampliare le situazioni in cui è possibile godere del trattamento d'indennità di disoccupazione, si possono considerare anche i periodi di lavoro con contratti a progetto (per un massimo di 13 settimane), al fine di verificare l'esistenza delle 52 settimane lavorative nell'ultimo biennio.
Mobilità e trattamento sostitutivo della mobilità	▸ Ai lavoratori non destinatari dell'indennità di mobilità, licenziati o dimissionari, può essere erogato un trattamento equivalente (nella misura dell'80%), con riconoscimento della contribuzione figurativa. ▸ Prorogata l'iscrizione nelle liste di mobilità dei dipendenti licenziati per ingiustificato motivo da imprese con meno di 15 dipendenti.
Lavoratori a progetto ed indennità per perdita di lavoro	Incrementata la misura dell'indennità da erogarsi, al ricorrere di particolari condizioni, ai lavoratori a progetto che perdono il lavoro; l'importo è ora pari al 30% del reddito percepito nell'anno precedente, con un massimo di €4.000.
Lavoro occasionale e accessorio	La materia del lavoro occasionale ed accessorio è soggetta ad una serie di ampliamenti di natura oggettiva e soggettiva, registrando l'ampliamento ai settori della Pubblica Amministrazione e degli enti locali.
Detassazione del salario di produttività	Prorogata per il 2010 la disposizione che propone la tassazione agevolata (imposta sostitutiva del 10%) delle somme erogate a titolo di premio produzione per un limite massimo di €6.000 e solo nei confronti dei soggetti che producono reddito di lavoro dipendente per ammontare non superiore a €35.000 annui.

Piano straordinario di controlli su invalidi civili	Prevista l'effettuazione di specifiche verifiche finalizzate all'accertamento della sussistenza dei requisiti da cui discende l'erogazione dei benefici economici.
Impronte digitali su carta d'identità	Il Milleproroghe ha rinviato al 01.01.11 il termine a partire dal quale dovranno essere inserite le impronte digitali sulla carta d identità, oltre alla fotografia.
Tariffa integrata ambientale	Nell'attesa del definitivo riordino della materia della tassa di smaltimento rifiuti, il Milleproroghe concede ai comuni la possibilità di adottare l'utilizzo della TIA, comunque entro il 31.12.10.

OGGETTO: NOVITÀ FISCALI DI FINE ANNO PER L'ACCERTAMENTO

Studi di settore	Il Decreto Milleproroghe differisce al 31 marzo 2010 e 2011 il termine entro il quale gli Studi di settore debbono essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, rispettivamente per il periodo 2009 e 2010. Si ricorda che il termine a regime è quello del 30 settembre dell'anno di applicazione.
Ravvedimento operoso	Un apposito D.M. ha ridotto la misura del tasso di interesse legale dal 3 al 1%; pertanto, variano i conteggi del ravvedimento operoso, applicando le differenti misure ai vari periodi di ritardo.
Raddoppio dei termini per l'accertamento per attività estere	Dopo che l'art.12 del D.L. n.78/09 ha introdotto la presunzione relativa di evasione per le attività estere costituite in paradisi fiscali in violazione degli obblighi di monitoraggio, il Milleproroghe interviene a raddoppiare i termini concessi all'Agenzia per l'effettuazione degli accertamenti e per la irrogazione delle sanzioni in tali ipotesi.
Ravvedimento su quadro RW per lavoratori esteri	Viene concessa una proroga sino al 30.04.10 per la presentazione del quadro RW originariamente omesso dai lavoratori dipendenti all'estero che non avevano segnalato, ai fini del monitoraggio, il possesso di conti correnti bancari fuori Italia, sui quali affluivano gli accrediti di stipendi e compensi per prestazioni lavorative estere.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: FINANZIARIA 2010: RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

La Legge finanziaria per il 2010 consente a persone fisiche, società semplici e enti non commerciali di rideterminare il valore dei terreni agricoli ed edificabili e delle partecipazioni non quotate posseduti al 1° gennaio 2010, e ciò ai fini della determinazione dei redditi diversi derivanti dalla cessione di terreni ovvero di partecipazioni, qualificate o no.
Si tratta, quindi, di una riedizione di precedenti provvedimenti, per cui le indicazioni diramate in passato sono da considerare valide anche in relazione a quest'ultima riapertura.
La rivalutazione consegue effetti solo se si redige un'apposita perizia di stima, da asseverare entro il 31 ottobre 2010 e, entro tale data, si deve versare l'imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata.
Le date che ritmano il nuovo provvedimento, quindi, sono le seguenti:

Possesso	Redazione perizia		
01.01.10	**31.10.10**	**31.10.11**	**31.10.12**
	Versamento imposta (1° rata)	**Versamento 2° rata**	**Versamento 3° rata**

Si ricorda che sulla seconda e terza rata sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo.
Poiché la norma agisce sulla data cui riferire il possesso dei beni, si determina il sorgere di un nuovo provvedimento di rivalutazione con la conseguenza che:

se un soggetto avesse già rivalutato un bene e ne fosse ancora in possesso al 1° gennaio 2010	volendolo nuovamente rivalutare	dovrà predisporre una nuova perizia e determinare e versare una nuova imposta sostitutiva	chiedendo a rimborso quanto già versato e sospendendo il pagamento delle rate ancora dovute.

Sempre con riferimento a rivalutazioni di beni già interessati da un passato provvedimento, si ricorda che, per i pagamenti eseguiti da oltre 48 mesi, l'Agenzia delle Entrate non concede la possibilità di azionare l'istanza di rimborso, ritenendo scaduto il termine appunto di 48 mesi (art.38 DPR n.602/73). Sul punto, tuttavia, va segnalato un diverso orientamento delle Commissioni tributarie, che ritengono applicabile una diversa disposizione (art.21, D.Lgs. n.546/92), e quindi ammettono il rimborso di quanto pagato da oltre 48 mesi.
L'imposta sostitutiva è dovuta sul valore complessivo del bene alla data del 1° gennaio 2010, come risultante dalla perizia di stima e, in particolare, l'aliquota è del:

4%	4%	2%
per i terreni agricoli e le aree edificabili;	per le partecipazioni qualificate;	per le partecipazioni non qualificate.

Il momento di redazione della perizia, comunque da asseverare entro e non oltre il 31 ottobre 2010, può essere diverso a seconda che si tratti di terreni o partecipazioni.

Per i terreni	la perizia deve essere necessariamente predisposta prima della loro cessione, poiché il valore che emerge è quello minimo ai fini dell'imposta di registro, e quindi se ne deve tenere conto ai fini della tassazione dell'atto.
In caso di cessione di partecipazioni	la perizia può essere redatta anche successivamente alla vendita. Quindi, una partecipazione ceduta, si pone, il 3 aprile 2010, può essere rivalutata con una perizia redatta successivamente. Il costo della perizia va ad aumentare il valore del bene come rideterminato alla data del 1° gennaio 2010 e diviene, per tale via, di fatto deducibile. Tuttavia, per le partecipazioni, se la redazione della perizia è commissionata dalla stessa società, è prevista la deduzione da parte di questa in cinque quote costanti a partire dall'esercizio in cui il costo è stato sostenuto.

La scelta tra l'accedere alla rivalutazione, ovvero la tassazione delle plusvalenze, secondo le regole ordinarie dipende da una serie di variabili.

Pensando alle sole aree edificabili

- il costo derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4% sul valore complessivo dell'area al 1° gennaio 2010 da un lato
- e l'esborso dovuto alla tassazione della plusvalenza separatamente dagli altri redditi, piuttosto che la scelta per la tassazione ordinaria, dall'altro.

Quanto alle partecipazioni non qualificate

- il costo derivante dall'applicazione dell'aliquota del 2% sul valore complessivo della partecipazione al 1° gennaio 2010 da un lato
- e il prelievo del 12,5% sulla plusvalenza realizzata dall'altro (si ricorda che, in questa ipotesi, conviene accedere alla rivalutazione se l'importo della plusvalenza supera il 16,6% del corrispettivo presunto per la cessione della partecipazione);

Quanto alle partecipazioni qualificate

- il costo derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4% sul valore complessivo della partecipazione al 1° gennaio 2010 da un lato
- e il prelievo che deriverebbe dall'assoggettare a imposizione progressiva il 49,72% della plusvalenza realizzata.

È sempre opportuno ricordare che, per le partecipazioni, il fatto che la rivalutazione valga ai fini dei redditi diversi impedisce di dare rilevanza a tale valore nell'ambito di categorie reddituali di altro tipo, segnatamente di capitale. Quindi, se dovesse essere che un socio recede da una società, azionando il cosiddetto recesso tipico (annullamento della partecipazione e finanziamento del recesso con risorse prelevate dal patrimonio netto della società) il reddito da recesso – differenza tra somme attribuite e costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione - si determina secondo il valore della partecipazione non rivalutato.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: DECRETO MILLEPROROGHE: POSSIBILE ACCEDERE ALLO SCUDO FISCALE FINO AL 30 APRILE 2010

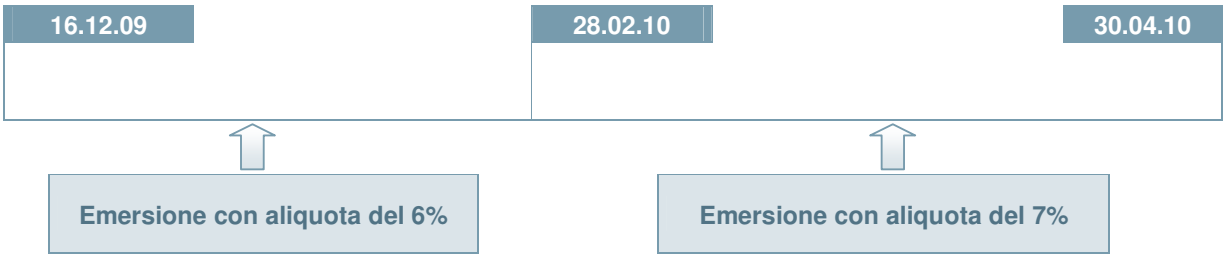
Il Decreto Milleproroghe - D.L. n.194/09 - interviene sulla disciplina dello Scudo fiscale con due provvedimenti:

uno, generalizzato,	un secondo, mirato ai lavoratori dipendenti,
che implica la proroga fino al 30 aprile 2010 per eseguire le operazioni di emersione;	che estende il termine per concludere lo speciale ravvedimento operoso previsto, per questi soggetti, dalla C.M. n.48/E/09.

La proroga generalizzata dello Scudo fiscale

Il Decreto Milleproroghe consente di accedere allo Scudo fiscale fino al 30 aprile 2010, ampliando così il termine, previsto precedentemente, del 15 dicembre 2009.

Le modalità di accesso allo scudo in proroga, implicano tuttavia un incremento dell'imposta dovuta. Infatti, per le operazioni eseguite tra il 16 dicembre 2009 e il 28 febbraio 2010 l'aliquota è stabilita nella misura del 6% mentre, per quelle eseguite tra il 1° marzo e il 30 aprile, l'aliquota sale al 7%. Si veda il seguente schema:



Questa proroga non va sovrapposta con l'ipotesi di emersione di attività estere in presenza di cause ostative. In questo caso, infatti, la parte principale della procedura si doveva concludere entro il 15 dicembre 2009, con la presentazione della dichiarazione riservata e il versamento dell'imposta straordinaria con aliquota del 5%. Il contribuente che versa in questa situazione si è visto assegnare dalla C.M. n.52/E/09 un termine massimo di perfezionamento dell'operazione al 31 dicembre 2010. Entro tale data, quindi, deve essere presentata una seconda dichiarazione riservata di chiusura dell'operazione e, qualora il valore dell'attività effettivamente rimpatriata sia superiore all'importo indicato nella prima dichiarazione, questa differenza positiva non è assoggettata a imposizione del 5%, ma va ascritta alla categoria dei redditi da tassare direttamente, con il sistema analitico o forfetario, presso la banca con la quale si è gestita l'operazione.

Resterà da vedere se, per coloro che accedono tardivamente alle operazioni di emersione, qualora si trovino a dover gestire delle cause ostative, il termine per concludere le operazioni resti fermo al 31 dicembre 2010 o debba essere considerato esteso conformemente al diverso termine concesso ai predetti soggetti.

La proroga per i lavoratori dipendenti

Questa speciale proroga era già stata annunciata con un comunicato stampa dello scorso 11 dicembre. I soggetti interessati sono i transfrontalieri e i lavoratori dipendenti all'estero di imprese private, italiane, straniere o multinazionali, fiscalmente residenti nel nostro Paese. La C.M. n.48/E del 17 novembre scorso aveva previsto una possibilità di regolarizzazione delle attività detenute all'estero estremamente semplificata e conveniente: presentazione di una dichiarazione integrativa, relativa al 2008, con compilazione della Sez.II del modulo RW, per indicare la consistenza dei conti correnti detenuti all'estero alla fine dello stesso anno. Il tutto con versamento della sanzione minima di 21 euro.

La proroga resa definitiva dal provvedimento di fine anno fa sì che l'importo della sanzione di €21, normalmente previsto per le dichiarazioni presentate entro il 29 dicembre 2009, resti lo stesso anche se il ravvedimento avviene entro il termine prolungato del 30 aprile 2010.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: *BONUS* CAPITALIZZAZIONI – SCADENZA AL 5/02/2010

Si ricorda alla gentile clientela che il prossimo **5 febbraio 2010** scade il termine previsto dal D.L. n.78/09 per perfezionale gli aumenti di capitale al fine di beneficiare del *bonus* capitalizzazioni. Sul punto si riepilogano i tratti principali dell'istituto, coordinandoli con i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la **C.M. n.53/E del 21 dicembre 2009**:

- è escluso da imposizione fiscale (quindi **sia ai fini delle imposte dirette che dell'Irap**) in capo alla società, nel periodo d'imposta di effettuazione dell'operazione e nei quattro successivi, un importo pari al 3% degli aumenti di capitale effettuati da persone fisiche in società di persone (anche in contabilità semplificata) o in società di capitali, entro il limite di €500.000, nel periodo intercorrente tra il 5 agosto 2009 e il 5 febbraio 2010.

ESEMPIO

Proviamo ad ipotizzare il *bonus* fiscale realizzabile da una società di capitali nel caso di conferimento massimo (€ 500.000).
Il vantaggio sarà pari, nella migliore delle ipotesi, ad €23.550. Il reddito annuo detassato nel caso di utilizzo completo dell'agevolazione è, infatti, €15.000 = €500.000 * 3%.
Il vantaggio annuo sarà quindi pari ad €15.000 * 31,4% = €4.710.
Il risparmio fiscale complessivo sul quinquennio risulterà quindi pari ad €4.710 * 5 = €23.550.

- l'aumento di capitale consente di beneficare del *bonus* nel caso di operazione perfezionata (delibera iscritta la Registro delle Imprese) entro il 5 febbraio 2010, ma nel limite dei **versamenti** effettuati entro tale termine. Pertanto, gli aumenti di capitale deliberati entro il 5 febbraio 2010, ma i cui apporti affluiscono in società dopo tale data, devono considerarsi irrilevanti al fine del calcolo del *bonus* (è quindi necessario che gli apporti in società avvengano con mezzi tracciabili come, ad esempio, il versamento sul conto della società).
- il conferimento può avvenire **sia in denaro che in natura** (beni o crediti) ma comunque l'apporto deve avvenire entro il 5 febbraio 2010. Nel caso di conferimento di opere o servizi, rileva l'opera prestata entro tale termine.
- oltre alle somme definite quali aumenti di Capitale sociale, sono agevolabili anche i versamenti a titolo di **sovrapprezzo** (il maggior versamento che i soci devono fare rispetto al valore nominale delle quote o azioni ricevute), i versamenti a fondo perduto e le rinunce a crediti (questi ultimi devono però risultare da un documento con data certa).
- il conferimento può essere effettuato solo da **persone fisiche**, anche se queste sono imprenditori (che quindi potranno conferire anche beni appartenenti all'impresa). Il socio può anche essere non residente. Ciascun socio ha poi la possibilità di concorrere a più aumenti di capitale in società diverse: ciascuno di questi aumenti deve essere considerato separatamente e non si ha alcun "effetto cumulo" per la verifica del limite di €500.000 (che deve infatti essere valutato solo in capo a ciascuno società).

- l'Agenzia introduce un meccanismo di **revoca** nel caso di successive riduzioni del Patrimonio sociale. L'apporto deve rimanere all'interno della società per tutto il periodo in cui verrà beneficiata l'agevolazione (5 anni). Il beneficio si calcola con riferimento all'incremento patrimoniale rispetto al 4 agosto 2009: *"… se una società partecipata da persone fisiche il 5 agosto 2009 aumenta il capitale di 200.000 euro e il successivo 30 ottobre 2009 distribuisce riserve ai soci per 100.000 euro, l'importo rilevante ai fini del calcolo del rendimento presunto è di 100.000 euro."* A tale fine, quindi, rilevano quali riduzioni del Patrimonio netto, ad esempio, le riduzioni di Capitale sociale, mediante rimborso ai soci o liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguire i versamenti ancora dovuti per precedenti aumenti di Capitale sociale, così come la distribuzione di riserve o la restituzione ai soci di somme provenienti dal patrimonio netto. Non hanno invece alcun rilievo la riduzioni del Patrimonio netto per effetto di perdite di esercizio.

Il vantaggio derivante dall'agevolazione è, in generale, insufficiente per giustificare lo sforzo per i soci di un aumento di capitale. **Nel caso in cui la gentile clientela abbia però previsto di effettuare capitalizzazioni delle proprie società**, è opportuno che queste siano programmate entro il prossimo 5 febbraio 2010 per ottenere il *bonus*. Inoltre, poiché l'Agenzia ha chiarito che l'agevolazione spetta anche per le società di **nuova costituzione**, chi avesse in programma di costituire una nuova società è bene che effettui tale scelta entro la medesima data.

In tale situazioni si invita pertanto la gentile clientela a prendere sollecitamente contatto con lo Studio al fine di valutare l'operazione e organizzarla nei tempi richiesti dalla norma.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: TARIFFE ACI 2010 E GESTIONE DEL *BENEFIT* AUTO

Con un **comunicato** dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato sul Supplemento Ordinario n.233 alla Gazzetta Ufficiale n.289 del 12 dicembre 2009, sono state pubblicate le consuete tabelle per i costi chilometrici di esercizio delle autovetture e motocicli elaborate dall'Aci, valide per i calcoli che i sostituti d'imposta sono chiamati a fare, relativamente all'anno 2010, per l'utilizzo promiscuo delle auto aziendali da parte dei dipendenti. Le tabelle, dopo aver individuato il tipo di vettura e la serie, forniscono il costo chilometrico nonché l'importo annuo del *fringe benefit* del dipendente a cui danno luogo. I nuovi importi avranno efficacia a decorrere dal primo gennaio 2010.

Le regole dell'auto in uso promiscuo al dipendente

Preliminarmente pare utile ricordare che risulta fiscalmente interessante concedere, a titolo oneroso, l'autovettura in uso promiscuo ai dipendenti, ossia acquistare un'auto affinché il dipendente la utilizzi tanto ai fini aziendali quanto ai fini personali. Le vetture così acquistate consentono:

la detraibilità dell'**Iva** al **100%**	⇨ in quanto considerate come se fossero utilizzate esclusivamente nell'esercizio dell'attività;
e la deducibilità dei **costi** nel limite del **90%**	⇨ senza alcun tetto superiore al valore del mezzo (limite che per le auto destinate all'utilizzo esclusivamente aziendale è pari ad € 18.076)

Tale maggiore deduzione riguarda tanto le spese di acquisizione (ammortamenti, canoni di *leasing* e canoni di noleggio) quanto le spese di gestione (carburanti, spese di manutenzione, pedaggi autostradali, ecc).

Qualora il veicolo sia acquistato dal datore di lavoro e concesso in uso promiscuo al dipendente senza l'addebito di un corrispettivo specifico, configurandosi una messa a disposizione dello stesso a titolo gratuito, rileveranno le regole ordinarie in tema di deducibilità dei costi (40% nei limiti prefissati) e di detraibilità dell'Iva (40%).

Il *fringe benefit* attuale

A fronte di tale deduzione maggiorata, occorre imputare in capo al dipendente un *benefit* tassabile, determinato computando il 30% della percorrenza convenzionale di 15.000 Km prevista per quel determinato veicolo; tali valori possono essere agevolmente verificati sul sito dell'Aci al seguente *link*: http://www.aci.it/index.php?id=93.

Al riguardo, si deve ricordare che il *benefit* effettivamente tassabile in capo al dipendente viene ridotto dai riaddebiti che il datore di lavoro effettua al lavoratore: tali riaddebiti devono essere trattenuti ovvero pagati (se vengono fatturati dalla società) **entro il termine del periodo d'imposta**.

ESEMPIO

L'auto deve essere concessa al dipendente per la maggior parte del periodo d'imposta, anche a dipendenti diversi (es: Mario Rossi dal 01.01.10 al 31.03.10 e Pietro Verdi dal 01.04.10 al 30.09.10), non necessariamente in modo continuativo (es: dal 01.01.10 al 31.05.2010 e dal 01.09.10 al 31.12.10). Il riaddebito fatturato è soggetto ad Iva e l'intero importo addebitato va a ridurre il *benefit* tassabile in capo al dipendente (es: *benefit* teorico €3.000, riaddebito di €1.000 + Iva, *benefit* effettivo tassabile €1.800). L'importo riaddebitato (nell'esempio €1.000) è imponibile per il datore di lavoro.

Il *fringe benefit* futuro

La Legge n.88 del 7 luglio 2009 (Comunitaria 2008) ha modificato, tra gli altri, la nozione di valore normale nel caso di assegnazione in uso a dipendenti di veicoli stradali a motore e di cellulari. In tali casi, il valore normale sarà stabilito da appositi criteri individuati da un Decreto Ministeriale che avrebbe dovuto essere approvato entro il 26 novembre 2009. A tutt'oggi tale decreto non è ancora stato emanato, pertanto, fino a quel momento, per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore si assumono le regole sopra esplicitate.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: MODIFICA DEL TASSO LEGALE: DA GENNAIO INTERESSI ALL'1%

A decorrere dal 1° gennaio, la misura del tasso legale di interesse è scesa dal 3% all'1%, per effetto del Decreto Ministeriale del 4.12.09, pubblicato nella G.U. n.291 del 15.12.09.

L'evoluzione degli interessi legali nel tempo		
Termine iniziale	**Termine finale**	**Misura percentuale**
21.04.1942	15.12.1990	**5%**
16.12.1990	31.12.1996	**10%**
01.01.1997	31.12.1998	**5%**
01.01.1999	31.12.2000	**2,5%**
01.01.2001	31.12.2001	**3,5%**
01.01.2002	31.12.2003	**3,0%**
01.01.2004	31.12.2007	**2,5%**
01.01.2008	31.12.2009	**3%**
01.01.2010		**1%**

L'intervento, che rientra nelle indicazioni dell'art.1284 c.c., comporta una serie di riflessi di natura civilistica e tributaria di cui sarà bene tenere conto.
Innanzitutto, è bene rammentare che la nuova misura del tasso di interesse interesserà tutti i crediti certi, liquidi ed esigibili per cui le parti non abbiano disposto diversamente o in relazioni ai quali non si applichi il disposto del D.Lgs. n.231/02 in tema di interessi di mora.

Effetti:
Dal punto di vista tributario e previdenziale, invece, la suddetta variazione comporterà, tra gli altri:

- una variazione nel calcolo degli interessi dovuti in sede di **ravvedimento operoso**, in relazione ai quali – per i periodi a cavallo del 2009 e 2010 – sarà necessario effettuare un conteggio separato in relazione ai giorni di ritardo del vecchio e nuovo anno;
- una variazione nei calcoli da utilizzare per la quantificazione fiscale dell'**usufrutto e delle rendite** (art.14 e 17 D.Lgs. n.346/90), secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 23.12.09, pubblicato sulla G.U. n.303 del 31/12/2009;
- una differente misura di applicazione della **presunzione di fruttuosità dei capitali dati a mutuo**, di cui all'art.45, co.2 del Tuir;
- una variazione degli interessi connessi alle procedure di **riscossione di debiti per tributi fiscali e locali**, ove non diversamente stabilito dalle singole leggi di imposta.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti. ***firma***

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE LETTERE DI INTENTO

Gli esportatori abituali (ossia coloro che effettuano un rilevante ammontare di operazioni con l'estero), onde evitare di essere costantemente a credito d'Iva possono richiedere ai loro fornitori di emettere fatture senza addebito d'Iva: tale richiesta – detta "lettera d'intento" – avviene attraverso apposita richiesta da inoltrare a ciascun fornitore (ovvero solo alcuni di questi).
I fornitori che ricevono tali documenti sono tenuti ad alcuni adempimenti:

- numerazione progressiva;
- annotazione in apposito registro (ovvero, in alternativa, nel registro delle fatture messe o in quello dei corrispettivi);
- invio all'Agenzia delle Entrate di apposita comunicazione da effettuare esclusivamente in via telematica entro il giorno 16 del mese successivo quello in cui tale richiesta è stata ricevuta.

Attenzione alla scadenza
Si invita la clientela a prestare attenzione a tale ultimo adempimento in quanto, in caso di inadempimento, sono previste pesanti sanzioni: si invita pertanto a **trasmettere con la massima tempestività allo Studio le lettere d'intento ricevute** , al fine di provvedere alla trasmissione entro le scadenze di legge.

Soggetti obbligati alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate	L'obbligo di comunicazione riguarda tutti i soggetti passivi Iva che ricevono da soggetti che si qualificano "esportatori abituali" le c.d. lettere di intento con le quali l'esportatore abituale chiede al proprio fornitore di eseguire la fornitura, sia di beni che di servizi, senza l'applicazione dell'Iva.
Termine	I fornitori degli esportatori abituali devono inviare la comunicazione dei dati relativi alle lettere di intento ricevute in ciascun mese, **entro il giorno 16 del mese successivo al ricevimento**. Per la verifica del corretto termine d'invio si ricorda che la norma istitutiva parla di "dichiarazione ricevuta"; pertanto, ai fini della verifica del mese di competenza, occorre fare riferimento al mese in cui è avvenuto il ricevimento della comunicazione. A tal fine, si consiglia di conservare ed allegare alla lettera di intento la busta o il fax che individuano con certezza la data del ricevimento (che, quasi sempre, sarà diversa da quella indicata nella lettera d'intento medesima).
Modalità	Il fornitore che riceve la lettera d'intento deve presentare la comunicazione **esclusivamente per via telematica**, essendo espressamente esclusa ogni altra forma di presentazione. La procedura di invio telematico della comunicazione è analoga a quella già prevista per le altre dichiarazioni.

Revoca	Nel caso in cui l'esportatore voglia rettificare in diminuzione l'ammontare del *plafond* o revocare la dichiarazione già inviata, egli inoltrerà al fornitore una nuova lettera d'intento. Quest'ultimo non deve inoltrare tale comunicazione all'Amministrazione Finanziaria. ▸ In questo caso la lettera d'intento non deve essere consegnata allo Studio ma deve essere solamente conservata e numerata.
Nuova richiesta	Qualora l'esportatore invii una nuova dichiarazione per richiedere un *plafond* maggiore, per il fornitore è necessario effettuare un nuovo invio entro il 16 del mese successivo. ▸ In questo caso la comunicazione deve essere tempestivamente inoltrata allo Studio per l'adempimento telematico

Sanzioni

L'aspetto più delicato del nuovo adempimento è sicuramente legato alle **pesanti conseguenze** che gravano sul fornitore che omette di inviare la comunicazione o la invia con errori o parti non compilate.

È importante precisare che il fornitore che invia la comunicazione nei termini previsti è al riparo da ogni conseguenza di tipo sanzionatorio, anche nel caso in cui si dovesse successivamente scoprire che l'esportatore abituale non poteva legittimamente inviare al proprio fornitore la richiesta di non applicazione dell'Iva (oppure la richiesta si dimostrasse superiore al plafond disponibile).

Al contrario, il mancato o ritardato invio della comunicazione comporta **in ogni caso** l'applicazione di sanzioni che, tuttavia, sono più o meno gravi a seconda che sia stata o meno eseguita la fornitura senza applicazione dell'Iva. In caso di esecuzione della fornitura, se l'esportatore abituale non poteva effettuare la richiesta per mancanza dei requisiti (dato non sempre conoscibile dal fornitore), scatta anche la responsabilità in solido del fornitore per il mancato pagamento dell'Iva da parte dell'esportatore.

Si riporta, di seguito, uno schema che riepiloga le sanzioni applicabili al fornitore nei casi di omesso o irregolare invio della comunicazione dati:

Senza effettuazione di forniture in sospensione	**Sanzione da €258 a €2.065**
Con effettuazione di forniture in sospensione "regolari"	**Sanzione dal 100 al 200% dell'Iva non applicata**
Con effettuazione di forniture in sospensione "irregolari"	**Sanzione dal 100 al 200% dell'Iva non applicata + responsabilità solidale per il mancato versamento dell'Iva da parte dell'esportatore abituale**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: POSSIBILITÀ DI CESSIONE DELLE RITENUTE ECCEDENTI NEGLI STUDI ASSOCIATI

Segnaliamo che, con interpretazione del tutto innovativa, l'Agenzia delle Entrate (con **C.M. n.56/E** del 23 dicembre scorso), ha mutato il proprio orientamento in relazione all'utilizzo delle ritenute d'acconto subite da soggetti trasparenti (studi associati tra professionisti, società di persone e società di capitali in trasparenza).
Nel prosieguo, si mettono a confronto la previgente impostazione e quella che deriva dalla nuova presa di posizione dell'Amministrazione Finanziaria, prendendo ad esempio la situazione di uno studio associato (soggetti che sono maggiormente interessati dalla modifica).

Impostazione previgente

Le ritenute subite dallo studio associato sulle prestazioni incassate venivano attribuite, a fine d'anno, a ciascun socio in relazione alla quota di partecipazione al reddito.
Il socio utilizzava tali ritenute nella propria dichiarazione dei redditi e, in caso di incapienza di imposta, restava a credito, dovendo riportare lo stesso alle annualità successive oppure richiederne il rimborso.
Se, nel frattempo, lo studio associato doveva pagare dei tributi propri, non poteva utilizzare tale eccedenza.

Nuova impostazione

Secondo la nuova interpretazione, il ragionamento logico deve essere così ricostruito:

- lo studio associato subisce le ritenute in corso d'anno;
- alla fine del periodo, le stesse ritenute sono imputate ai soci sulla base della quota di attribuzione del reddito;
- il socio inserisce le ritenute nella propria dichiarazione ed utilizza la quota necessaria per azzerare le proprie imposte;
- in caso di eccedenza, il socio può "restituire" allo studio associato la parte non utilizzata, in modo che lo stesso ne possa beneficiare per effettuare la compensazione (è in corso di istituzione uno specifico codice tributo); una volta restituita l'eccedenza, la stessa non potrà più essere nuovamente attribuita al socio;
- lo studio associato eroga al socio un importo in denaro esattamente corrispondente alle ritenute ricevute.

Come si può vedere, il sistema viene strutturato in modo da rendere subito utilizzabili dei crediti che, diversamente, restavano immobilizzati in capo alla persona fisica, magari per alcuni anni.

Condizioni per l'applicazione dello scambio di ritenute

Al fine di consentire la restituzione dei crediti eccedenti, l'Agenzia richiede un assenso dei partecipanti, da manifestarsi con modalità che possano evidenziare una data certa; al riguardo, si esemplifica il caso dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

In attesa di chiarimenti, si ritiene che sia valido anche un atto privato registrato presso l'Agenzia a tassa fissa e, probabilmente, anche l'apposizione del timbro postale con la speciale procedura vigente presso le Poste.

Non è chiaro se l'assenso di cui si parla debba essere manifestato in modo singolo da ogni socio, oppure in forma collegiale; appare più logica la prima ipotesi, anche se sul punto è bene attendere ulteriori chiarimenti.

Infine, tale assenso può essere:

continuativo (si può anche inserire nell'atto costitutivo)	oppure specifico per ciascun anno
▼	▼
in questo caso **non** vi sarà necessità di rinnovo;	in questo caso ci sarà necessità di rinnovo.

Ovviamente, è concessa anche la possibilità di revoca, trattandosi di un credito tributario che è nella disponibilità del singolo socio, da manifestarsi sempre con atto con data certa.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2009 - 2010

Si comunica che entro il **16 febbraio 2010** i datori di lavoro devono calcolare e versare il premio Inail, dovuto come saldo per l'anno precedente ed anticipo per l'anno in corso.
Entro la stessa data devono presentare, inoltre, la dichiarazione delle retribuzioni corrisposte nel corso dell'anno precedente ai lavoratori ed agli altri soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compilando il modello 1031 (Modulo per la dichiarazione delle retribuzioni).
La dichiarazione, se trasmessa per via telematica, può essere presentata entro il 16 marzo 2010, ferma restando la scadenza del pagamento al 16 febbraio 2010.
Ove non si fosse già provveduto, si prega di far pervenire allo Studio le basi di calcolo e il prospetto contenente i dati relativi al tasso del premio e la sua oscillazione per la determinazione del premio, inviati dall'Inail ai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2009 con il modulo 20SM.
I Signori clienti dovranno inoltre comunicare in tempo utile le modalità di pagamento del premio Inail: è possibile, infatti, procedere al pagamento, oltre che in un'unica soluzione,

in quattro rate

- la prima delle quali entro il 16 febbraio 2010;
- e le successive rispettivamente entro il 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre.
- Le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi, da calcolare in base ad un tasso annuo che sarà comunicato in seguito dall'Inail.

La manifestazione di volontà espressa una prima volta è considerata valida anche per gli anni successivi. Pertanto:

il datore di lavoro che intenda continuare ad avvalersi della rateazione ed abbia già espresso in occasione della precedente autoliquidazione tale volontà	**è esonerato** dall'obbligo di barrare l'apposita casella "SI" del modello 1031, riportata sotto la dizione "rateazione ai sensi della L. n.449/97";
il datore di lavoro che intenda avvalersi per la prima volta della rateazione	deve barrare l'apposita **casella "SI"** del modello 1031, riportata sotto la dizione "rateazione ai sensi della L. n.449/97";
il datore di lavoro che intenda modificare la modalità di pagamento rateale, versando il premio in unica soluzione	**deve esprimere tale volontà con specifica comunicazione** da inviare entro lo stesso termine di pagamento dell'autoliquidazione, compilando l'apposito modello "Revoca rateazione".

È possibile richiedere il pagamento rateale in rate superiori a 4, mediante **apposita istanza** da presentare alla sede Inail, qualora si dimostri di essere in una delle seguenti situazioni:

- difficoltà dello specifico settore produttivo;
- particolari condizioni di crisi aziendale;
- crediti vantati nei confronti di enti pubblici e non ancora realizzati per lavori appaltati, dei quali deve essere specificata la natura;
- causa di forza maggiore.

Se si presume che le retribuzioni, nell'anno, siano da erogare in misura inferiore a quelle effettivamente corrisposte nell'anno precedente (es. riduzione del personale ovvero trasferimento di ramo di azienda), è possibile comunicare all'Inail le variazioni delle retribuzioni entro il 16 febbraio 2010, al fine di evitare di pagare un premio anticipato maggiore di quello che poi sarà dovuto a consuntivo.

In sede di autoliquidazione 2009/2010 si potrà usufruire di specifiche **agevolazioni contributive** che di seguito si riportano nei loro tratti essenziali:

Riduzione del premio per le imprese artigiane	Lo sconto è da riconoscere prioritariamente a favore delle aziende che non abbiano denunciato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio e che, in regola con gli adempimenti contributivi e con le disposizioni di cui al D.Lgs. n.81/08, abbiano effettuato interventi di prevenzione per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, nell'ambito di piani pluriennali concordati tra le parti sociali.
Riduzione del 14,01% per le imprese di auto-trasporto merci	L'agevolazione contributiva è fissata nella misura del 14,01% per la sola regolazione 2009.
Riduzione dell'80% per le imprese del settore della pesca	È disposto in favore delle imprese, con o senza dipendenti, che esercitano la pesca costiera, la pesca nelle acque interne e lagunari, una riduzione del premio nella misura dell'80%, sia in sede di regolazione che di rata.
Riduzione dell'11,50% per le imprese edili	L'agevolazione contributiva per il settore edile è fissata nella misura dell'11,50% e si applica alla sola regolazione 2009. La riduzione si applica ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano regolari nei confronti di Inail, Inps e Casse Edili e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di salute e prevenzione nei luoghi di lavoro per la durata di 5 anni dalla sentenza.
Riduzione per cooperative e consorzi operanti in territori montani	Per le imprese cooperative che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici la riduzione i premi sono ridotti qualora le stesse siano situate in zone svantaggiate (del 68% sulla regolazione 2009 e del 40% sulla rata 2010) e in zone particolarmente svantaggiate (del 75% sulla regolazione 2009 e del 70% sulla rata 2010).
Reimpiego dei dirigenti privi di occupazione	Per le imprese che occupano meno di 250 dipendenti e per i consorzi tra di esse, che assumono, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è concesso per ciascun dirigente assunto un contributo pari al 50% del premio assicurativo dovuto, sia in sede di regolazione che di rata, a patto che l'azienda sia in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC.

Inserimento dei disabili	Il beneficio della fiscalizzazione totale (100%) o parziale (50%) del premio per ogni lavoratore disabile assunto si applica esclusivamente alle aziende con autorizzazione concessa entro il 31 dicembre 2007.
Sostituzione di lavoratori assenti in astensione di maternità o parentale	Per i lavoratori assunti con contratto a termine, in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria (congedo di paternità o maternità) o facoltativa (congedo parentale), i datori di lavoro con meno di 20 dipendenti hanno diritto allo sgravio nella misura del 50% dei premi assicurativi dovuti per i lavoratori assunti, a patto che l'azienda sia in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC.
Aziende che assumono con contratti di inserimento	In presenza delle condizioni previste dal D.Lgs. n.276/2003 e dal regolamento CE n.2204/2002, per i datori di lavoro che assumono con contratti di inserimento è prevista una riduzione del 25%, 40%, 50% e 100%, a seconda dei casi.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE E RAPPORTI IRREGOLARI DI LAVORO

Con la presente si intende portare a conoscenza della clientela quanto esposto nella circolare n.33/09 del Ministero del Lavoro, in merito al provvedimento di sospensione dell'attività produttiva come definito dal recente D.Lgs. n.106/09 in tema di sicurezza sul lavoro.
Nello specifico si sottolinea come tale disposizione interessi, tra le altre, le posizioni dei lavoratori autonomi quali, ad esempio, collaboratori familiari, soci operanti all'interno dell'azienda, collaboratori occasionali ecc..

Presupposti del provvedimento
I presupposti alternativi per l'applicazione della sospensione dell'attività aziendale risultano essere:

l'impiego di lavoratori, **autonomi o dipendenti**	⇨ in *"nero"* in misura pari o superiore al 20% del totale dei soggetti presenti sul luogo di lavoro, con riferimento alla sede o all'unità produttiva ispezionata. Tale precisazione consente di continuare l'attività presso le unità/cantieri non ispezionati;
la reiterazione di gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro in relazione ai soggetti operanti all'interno dell'azienda indipendentemente dalla qualificazione giuridica degli stessi.	⇨ **Quindi, anche in questo caso, si intendono ricompresi i lavoratori autonomi, i collaboratori, i titolari di cariche sociali ecc.** (in attesa dell'emanazione del Decreto Ministeriale recante l'elencazione delle gravi violazioni, l'individuazione delle stesse è da ricercarsi nell'allegato I al D.Lgs. n.81/08).

Per quanto riguarda il primo punto si deve considerare lavoratore in nero quello completamente sconosciuto alla Pubblica Amministrazione. Proprio in merito al rapporto con la P.A., vanno intesi come sconosciuti i soggetti per i quali non è stata inviata la comunicazione unica al Centro per l'Impiego tramite le conosciute modalità telematiche, o ad altri enti ove previsto.
Il Ministero precisa inoltre che nel caso di **impiego di lavoratori autonomi**, la presenza di iscrizione alla CCIAA non è sufficiente a certificare la genuinità della posizione all'interno dell'azienda**.** Il requisito da soddisfare sarà infatti rappresentato dalla presenza di una vera e propria "formalizzazione del rapporto" (rilevabile ad esempio per il tramite dei versamenti fiscali).
A completamento di quanto detto, pare utile sottolineare come la presenza di praticanti all'interno degli studi professionali sarà considerata regolare solo qualora i soggetti risultino iscritti presso l'apposito albo professionale.
Per rendere più agevole il calcolo della quota di lavoratori irregolari che possono determinare la sospensione, si propone un'esemplificazione pratica:

ESEMPIO

La percentuale del 20%, si calcola sulla totalità di lavoratori presenti sul luogo ispezionato.
Poniamo il caso di azienda che al momento dell'ispezione occupi 10 lavoratori di cui 2 in nero al momento dell'ispezione. Si dovrà quindi calcolare il 20% dei lavoratori presenti. Rileverà come 2 in nero lavoratori rappresentino proprio il 20% della forza lavoro, giustificando quindi l'adozione del provvedimento di sospensione *(la circolare ministeriale parla di personale irregolare in misura pari o superiore al 20%)*.
L'occupazione in nero di un lavoratore *part-time* non da titolo al riproporzionamento dello stesso ai fini del computo totale, in quanto la condizione di lavoratore in nero considera i soggetti come teste e non in relazione al tempo di lavoro prestato.

Resta inteso che nel caso di un unico lavoratore presente all'interno dell'azienda o dell'unità ispezionata, non risulta applicabile il provvedimento di sospensione. Proprio in tale circostanza, il lavoratore dovrà essere prontamente allontanato, indipendentemente dalla qualificazione giuridica attribuibile al soggetto (prestatore d'opera occasionale, collaboratore familiare ecc.).

Effetti della sospensione
Il provvedimento della sospensione comporta due diverse conseguenze di rilevante portata.

Conseguenze derivanti dal provvedimento di sospensione:

blocco totale dell'attività dell'unità produttiva o cantieri ispezionati, fino alla realizzazione delle regolari condizioni di lavoro ed al pagamento della sanzione aggiuntiva pari ad €2500,00 (caso di sospensione per problemi di sicurezza) o € 1500,00 (caso di sospensione per personale in nero);	impossibilità per l'impresa nel suo complesso di contrattare con la P.A. e partecipare a gare pubbliche per un periodo che va da un minimo pari alla durata della sospensione, fino ad un massimo di due anni.

Si informa che contro il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso entro 30gg alla Direzione Regionale del Lavoro o al Presidente della Giunta Regionale, i quali dovranno pronunciarsi entro i successivi 15 giorni. In caso di mancata pronuncia il ricorso si considera accolto (silenzio incidente).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Occhio alle scadenze

Circolare n° 01/2010

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 GENNAIO AL 15 FEBBRAIO 2010

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 gennaio al 15 febbraio 2010, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.
In primo piano vengono illustrate le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

SCADENZE PARTICOLARI	
1 Gennaio	▪ **Riduzione della misura dell'interesse legale** Aggiornato al ribasso con un decreto del 4 dicembre firmato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.291 del 15 dicembre, il tasso percentuale. Il nuovo coefficiente è pari all'1% contro il 3% che rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2009.
4 Gennaio	▪ **Trasmissione dei dati relativi agli interventi pluriennali di riqualificazione energetica (55%)** A partire dal **4 gennaio 2010** (e fino al 31 marzo) è possibile trasmettere, con l'apposito modello in via telematica, i dati relativi agli interventi pluriennali di riqualificazione energetica degli edifici che danno diritto alla detrazione del 55%. L'adempimento riguarda solo i soggetti che hanno **sostenuto spese nel 2009**, qualora **i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2009**. **Nessun invio**, invece, in caso di interventi **iniziati e terminati nel medesimo periodo d'imposta**. Si ricorda che i contribuenti interessati a beneficiare della detrazione del 55% sono comunque tenuti a trasmettere all'Enea, attraverso il sito internet dell'ente, i dati relativi agli interventi effettuati, entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
5 Febbraio	▪ **Incentivo agli aumenti di capitale** Termine ultimo (il riferimento è la data di iscrizione nel registro delle imprese della delibera di aumento o della modifica dell'atto costitutivo) per effettuare gli aumenti di capitale da parte da parte delle società di persone e di capitali al fine di usufruire della deduzione quinquennale dal reddito pari al 3% dell'incremento del capitale nel limite massimo di €500.000.

SCADENZE FISSE	
15 Gennaio	▪ **Regolarizzazione omessi versamenti** Ultimo giorno utile per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti aventi scadenza il 16 dicembre con sanzione ridotta al 2,5% da parte dei contribuenti che volessero avvalersi di tale possibilità. Entro il 15 gennaio è possibile, dunque, regolarizzare anche **l'omesso o insufficiente versamento del saldo Ici 2009**. ▪ **Registrazioni contabili** Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute. Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a €154,94. ▪ **Fatturazione differita** Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. ▪ **Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche** Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.
16 Gennaio	▪ **Versamenti Iva** Scade il **16 gennaio**, unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24, il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di dicembre 2009 (codice tributo 6012). ▪ **Versamento delle ritenute e dei contributi Inps** Scade sempre il **16 gennaio 2010** il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di dicembre, nonché dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro. Lo stesso giorno scade anche il termine per il versamento dei contributi dovuti alla gestione separata Inps. ▪ **Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni** Sempre **16 gennaio** scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese precedente con aliquota pari al 23%. Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l'applicazione della ritenuta in maniera ridotta. ▪ **Versamento ritenute da parte dei condomini** Il **16 gennaio** scade anche il versamento delle ritenute del 4% operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Il versamento deve essere effettuato a mezzo delega F24 utilizzando i codici tributo **1019**, per i percipienti soggetti passivi dell'Irpef e **1020** per i percipienti soggetti passivi dell'Ires.
	▪ **Presentazione comunicazioni relative alle lettere di intento** Scade il **16 gennaio** il termine per presentare telematicamente la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

20 Gennaio	▪ **Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese di dicembre** Il **20 gennaio 2010** scade il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere mensilmente. La scadenza si riferisce ai soggetti che presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il presente termine è prorogato di cinque giorni qualora venga utilizzato il servizio telematico *Electronic Data Interchange* (EDI). ▪ **Presentazione dichiarazione periodica Conai** Scade il **20 gennaio 2010** anche il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di dicembre da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile e del IV° trimestre 2009 per coloro che presentano la dichiarazione con periodicità trimestrale. Sempre entro mercoledì 20 si dovrà trasmettere anche la dichiarazione riferita all'anno 2009 da parte dei contribuenti tenuti all'adempimento con cadenza annuale. ▪ **Presentazione denunce ai fini della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani** Scade sempre il **20 gennaio 2010** il termine ultimo per procedere alla presentazione al Comune della denuncia per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in seguito ad occupazione di locali ed aree tassabili, ovvero variazione delle superfici già dichiarate, avvenuta nel corso dell'anno 2009. La denuncia deve essere presentata utilizzando l'apposito modello predisposto dai singoli comuni.
27 Gennaio	▪ **Regolarizzazione omesso/insufficiente versamento acconto Iva 2009** Ultimo giorno utile per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti dell'acconto Iva 2009 in scadenza il 28 dicembre con sanzione ridotta al 2,5% da parte dei contribuenti che volessero avvalersi di tale possibilità.
30 Gennaio	▪ **Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione** Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.01.10. Si ricorda che tale adempimento potrebbe interessare anche i contratti di locazione per i quali è stato effettuato il versamento telematico dell'imposta di registro lo scorso 18 dicembre 2006. Per tali contratti anche per il versamento delle annualità successive a quelle in corso al 4 luglio 2006, nonché per proroghe o risoluzione, deve obbligatoriamente essere utilizzato il canale telematico.
31 Gennaio	▪ **Presentazione elenchi Intrastat relativi al IV trimestre 2009 ovvero all'anno 2009** Il **31 gennaio 2010** scade il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie effettuate nel IV trimestre 2009, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere con tale periodicità. Sempre il **31 gennaio** scade anche il termine di presentazione degli elenchi per gli acquisti e per le cessioni intracomunitarie effettuate dagli operatori con obbligo di presentazione con periodicità annuale. Si ricorda che la scadenza si riferisce ai soggetti che presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il presente termine è prorogato di cinque giorni qualora venga utilizzato il servizio telematico *Electronic Data Interchange* (EDI).

31 Gennaio	▪ **Presentazione del modello EMens** Entro il **31 gennaio** si deve effettuare la trasmissione telematica del modello EMens contenente i dati retributivi riferiti ai compensi pagati nel mese precedente da parte dei committenti di collaborazioni coordinate e continuative (a progetto e non) e di lavoro autonomo occasionale nonché da parte degli associanti per i rapporti di associazione in partecipazione. ▪ **Presentazione dichiarazioni Conai** Scade il **31 gennaio 2010** anche il termine per la presentazione del modello 6.15 per la richiesta dall'esenzione del contributo per imballaggi cauzionati, e del modello 6.16 per le quantità acquistate in esenzione nell'anno precedente, per circuito cauzionale, non restituite dalla controparte. ▪ **Denuncia variazione redditi dei terreni** Termine ultimo per procedere alla denuncia, ai sensi degli artt.30 e 34 del Tuir, agli uffici del Territorio delle variazioni inerenti ai redditi dominicali e agrari nel corso dell'anno solare precedente ▪ **Versamento contributo annuo revisori contabili** Termine ultimo per il versamento del contributo annuo obbligatorio 2010 da parte dei Revisori contabili. ▪ **Tassa sulla Occupazione Aree Pubbliche** Versamento quale prima o unica rata della tassa occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) da parte dei contribuenti obbligati. ▪ **Imposta comunale sulla pubblicità e sulle affissioni** Versamento quale prima o unica rata dell'imposta comunale sulle pubbliche affissioni da parte dei contribuenti obbligati. ▪ **Tasse automobilistiche** Pagamento delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw e con bollo scadente a dicembre 2009 nonché da parte dei proprietari di ciclomotori. ▪ **Canone RAI** Versamento del canone annuale di abbonamento RAI ovvero della prima rata trimestrale o semestrale
1 Febbraio	▪ **Presentazione modello VR/2010 per la richiesta di rimborso del credito Iva** Dal **1 febbraio 2010,** e fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale Iva anche in forma unificata, è possibile presentare in duplice esemplare direttamente all'agente della riscossione competente territorialmente il modello VR/2010 per la richiesta di rimborso del credito d'imposta emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta 2009. ▪ **Presentazione modello Iva 2010** Dal **1 febbraio 2010** è possibile presentare la dichiarazione annuale in via autonoma anche da parte dei soggetti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito d'imposta risultante dalla dichiarazione medesima.

15 **Febbraio**	▪ **Registrazioni contabili** Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute. Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore ad €154,94. ▪ **Fatturazione differita** Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. ▪ **Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche** Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma